

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al RGL n. 5758/2023 promossa da:

ZONARI Maurizio, rappresentato e difeso dall'avv. KÒSA MARGARETA

PARTE RICORRENTE

contro

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv.

CONROTTO EMILIA

PARTE CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare l'applicazione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 e la conseguente defiscalizzazione della pensione e per l'effetto annullare tutte le trattenute applicate dall'INPS di Collegno e ordinare a quest'ultimo la cessazione dell'applicazione delle ritenute e conguaglio IRPEF ed il rimborso delle somme trattenute dal 2018 ad oggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo; accertare e dichiarare l'applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel Paese di residenza e quindi in Bulgaria e per l'effetto annullare tutte le trattenute applicate dall'INPS di Collegno e ordinare



a quest'ultimo la cessazione dell'applicazione delle ritenute e conguaglio IRPEF ed il rimborso delle somme trattenute dal 2018 ad oggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo; nel caso in cui il giudice ritenesse di non potere applicare al caso in esame la citata Convenzione e/o il citato Regolamento, rimettere la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutare la legittimità costituzionale della norma, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio. A sostegno della domanda affermava - di essere titolare della pensione INPS n. 018-810633628297 Cat. VOART e di essere iscritto all'AIRE, essendo residente in Bulgaria dal 2018, sia anagraficamente sia fiscalmente; - di aver inutilmente chiesto all'INPS di Collegno la detassazione della propria pensione, come previsto dall'art. 16 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni; - l'Ufficio centrale dell'INPS con messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020, al fine di dare un indirizzo uniforme agli uffici decentrati, aveva chiarito ulteriormente che la defiscalizzazione della pensione spettava ai soggetti in grado di documentare la "residenza fiscale" in Bulgaria (e non la cittadinanza bulgara); - Agenzia delle Entrate soltanto in data 8 marzo 2023, con la risposta all'interpello n. 244/2023, cambiava in maniera improvvisa i criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria, ritenendo applicabile la detassazione solo in caso di "inequivocabile possesso della cittadinanza bulgara"; - l'INPS, in conformità alle suddette indicazioni fornite dall'Amministrazione competente in materia, con il messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023 comunicava che *"devono intendersi superati i criteri di esenzione dal regime impositivo italiano di cui al citato messaggio n. 612/2020. Conseguentemente, si procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara in oggetto esclusivamente ai pensionati - non solo della Gestione pubblica, ma anche della Gestione privata - che allegghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara. In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel*



nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana."; - fino all'8 marzo 2023 tutte le sedi INPS, ad eccezione di quella di Collegno, applicavano la Convenzione con la defiscalizzazione della pensione in favore dei soggetti in grado di documentare la residenza fiscale in Bulgaria; - l'amministrazione finanziaria e l'INPS (dopo la risposta all'interpello n. 244/2023) erroneamente ritenevano sinonimi "nazionalità" e "cittadinanza", ma si trattava di concetti completamente differenti; - le regole di interpretazione delle convenzioni erano previste dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, e dovevano prevalere rispetto ai criteri indicati dall'art. 12 delle preleggi e/o dagli artt. 1362 e segg. c.c.; - il termine "nazionalità", sia in francese sia in italiano, indicava l'appartenenza di una persona ad una comunità, gruppo, popolo, e quindi assoggettata alla legislazione anche fiscale di detto Stato, inoltre il ricorrente da tempo era sposato con una cittadina bulgara, ulteriore indice di appartenenze dello stesso al popolo bulgaro; - l'interpretazione di Agenzia Entrate e dell'INPS non era conforme al diritto europeo e alla Costituzione italiana;

L'INPS chiedeva in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale, a favore della competente Commissione Tributaria di Torino, accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito rigettare il ricorso, in subordine limitare la condanna al pagamento della minor somma accertanda in corso di causa e in ogni caso limitata all'anno 2023, in ogni caso rigettare la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria; devono essere respinte le eccezioni preliminarmente formulate dall'INPS;

la giurisprudenza di legittimità afferma che *"In tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario."*, s.u. ord. n. 16833 del 07/07/2017, s.u. sent. n. 26820 del 19/12/2009, s.u. sent. n. 15031 del 26/06/2009; *"Anche recentemente è stato ribadito che "le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario,*



*trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali manca di regola un atto qualificato rientrante nella tipologia di cui all'elenco contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (elenco, peraltro, suscettibile di interpretazione estensiva), così che la controversia non ha ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata (ex plurimis: n. 15032 e n. 26820 del 2009, n. 8312 del 2010, n. 2064 del 2011, n. 19289 del 2012, n. 7526 e da n. 14302 a n. 14309 del 2013, n. 3773 e n. 9033 del 2014, n. 640 del 2015, n. 1837, n. 1838 e n. 18396 del 2016); in tale tipo di controversie, in cui non viene in rilievo l'esercizio del potere impositivo, non sussiste, pertanto, un litisconsorzio necessario tra sostituto e sostituito d'imposta, da un lato, e ente impositore, dall'altro" (cfr. Cass. ord. Sez. U. 15/09/2017 n.21523)", ord. n. 23417/2021;*

sussiste quindi la giurisdizione del giudice ordinario (nel caso di specie del giudice del rapporto lavorativo/previdenziale), con conseguente legittimazione passiva dell'INPS;

nel merito il ricorso non è fondato;

il ricorrente, titolare di pensione da ottobre 2009, il 9 novembre 2018 presentava domanda di esenzione fiscale allegando certificato di residenza fiscale nell'anno 2018 rilasciato ai sensi della legge bulgara, la domanda era stata rigettata per assenza della cittadinanza bulgara. Il ricorrente presentava una nuova domanda di esenzione fiscale il 17 giugno 2019, allegando certificato di residenza fiscale per l'anno 2019 rilasciato ai sensi della legge bulgara, oltre a documento di identità e mandato, la domanda era stata rigettata in quanto *"la documentazione prodotta non consente la detassazione. Il certificato occorrente rilasciato dall'Agenzia Nazionale delle Entrate bulgara deve attestare la qualità di residente fiscale ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione. Inoltre occorre certificato di cittadinanza bulgara"*;

la Convenzione bilaterale conclusa il 21 settembre 1988, ratificata con la legge n. 389 del 29 novembre 1990, prevede sub art. 1, co. 1, che la stessa *"si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa: a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la*



*Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata". Quindi, secondo le parti contraenti, la Bulgaria - ai fini impositivi - considerava residenti soltanto i propri cittadini;*

l'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati attribuisce un ruolo primario al criterio dell'interpretazione letterale, affermando che *"Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo"*. Nella Convenzione italo - bulgara per quanto riguarda la Bulgaria come detto era ritenuta insufficiente la residenza fiscale nello Stato, ma era richiesto il possesso della nazionalità bulgara. Vero è che non sempre il termine nazionalità è sinonimo di cittadinanza, ma nel caso della Convenzione non può attribuirsi altro significato a tale espressione. Al fine di stabilire se il reddito da pensione sia assoggettabile a tassazione in Italia o in Bulgaria, non può ritenersi che gli stipulanti abbiano voluto far riferimento ad un concetto evanescente come l'appartenenza ad un popolo o ad un gruppo avente la stessa origine, o avente storia e tradizioni comuni, o avente un legame storico - culturale con la nazione di riferimento (espressione che sua volta identifica un gruppo di persone che presentano comunanza di radici storiche, culturali, tradizioni, valori, lingua, religione, usi, costumi, etc.). La Convenzione (che utilizzava il termine "nazionalità" nella sua accezione giuridica) necessariamente stabiliva un requisito da accertarsi in modo univoco, e non in base a valutazioni che si prestavano ad interpretazioni soggettive;

appariva pertanto immune da critiche quanto affermato da Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 244/2023 - *"L'articolo 23 del citato Testo Unico, reca, al comma 2, lett. a), una presunzione assoluta in base alla quale si considerano redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano le pensioni e gli assegni ad esse assimilati se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti. Da ciò consegue che, secondo l'ordinamento interno, le pensioni corrisposte a non residenti in Italia da enti residenti nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia e, pertanto, chiunque percepisca tali emolumenti è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero espressamente previsti dalla legge. Pertanto, ai sensi della vigente normativa*



*interna, il reddito di pensione percepito nell'anno T dal Signor XXX deve essere assoggettato ad imposizione nel nostro Paese (anche se lo stesso Contribuente risulta residente all'estero in tale annualità) ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR e l'INPS, quale sostituto d'imposta, sarà tenuto ad applicare le ritenute alla fonte sugli emolumenti pensionistici in esame, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600. Tanto chiarito sotto il profilo della normativa interna italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri. Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del DPR del 29 settembre 1973, n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia - Bulgaria si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato. Nella fattispecie in esame, nel presupposto che il Signor XXX non sia cittadino bulgaro (in quanto non risulta dall'istanza), lo stesso non può essere considerato, ai fini convenzionali, residente in Bulgaria e conseguentemente non trovano applicazione le disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale. In conclusione si ritiene che il reddito di pensione erogato dall'INPS al Contribuente nell'anno T deve essere assoggettato a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana.". Il ricorrente, che pacificamente non è cittadino bulgaro, non aveva quindi diritto all'esenzione dall'imposizione italiana, pur essendo, secondo la legge italiana, residente all'estero;*

*parte ricorrente affermava sub 4 del ricorso che "Per oltre 35 anni dalla sottoscrizione della citata Convenzione nessun ufficio territoriale dell'ente previdenziale ha ritenuto di tassare le pensioni dei soggetti residenti fiscalmente in Bulgaria, ma neanche l'amministrazione finanziaria rispetto ad altre categorie di contribuenti, tranne l'INPS di Collegno": tale affermazione, contestata dall'INPS, non era in alcun modo provata - al pari di quanto capitato sub 11 del ricorso, e cioè che "Successivamente all'interpello dell'Agenzia, circa la metà degli uffici territoriali dell'Istituto ha iniziato a tassare i pensionati INPS residenti fiscalmente in Bulgaria, ma non in possesso anche della cittadinanza, l'altra metà, invece, ritenendo contrastante l'interpello con la Convenzione (legge) continua a non applicare imposte su dette pensioni.";*



in realtà per i pensionati della gestione pubblica l'INPS aveva sempre considerato necessario il possesso della cittadinanza. Prima delle indicazioni fornite da Agenzia Entrate con la risposta all'interpello n. 244/2023, i titolari di pensioni INPS della gestione privata residenti in Bulgaria godevano dell'esenzione dal fisco italiano in presenza di certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale. Con il messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020 l'INPS chiariva che *"l'Autorità fiscale bulgara rilascia due tipologie di certificati di residenza fiscale: 1. certificato attestante la qualità di "residente fiscale", ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale in vigore tra la Repubblica di Bulgaria e uno Stato straniero; 2. certificato attestante la qualità di "residente fiscale", ai sensi dell'articolo 4 della legge interna bulgara sui redditi delle persone fisiche. Il certificato attestante la qualità di "residente fiscale", ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale in vigore tra la Repubblica di Bulgaria e uno Stato straniero viene rilasciato a seguito della verifica della sussistenza per la parte bulgara di tutte le condizioni previste dalla convenzione di cui si chiede l'applicazione. Al contrario, il certificato di cui al precedente punto 2 attesta solamente la ricorrenza delle condizioni per essere considerato residente fiscalmente ai fini della normativa bulgara. Per quanto sopra esposto, le Strutture territoriali dell'Istituto dovranno considerare utili al buon esito delle domande di esenzione dall'imposizione in Italia di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati soltanto le certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e la Repubblica di Bulgaria."* Al messaggio era allegato un modello di certificato di residenza fiscale dell'Agenzia nazionale delle entrate bulgara (con traduzione legalizzata), contenente l'espresso riferimento alla Convenzione e alle due tipologie di certificati di residenza fiscale rilasciati dalla Bulgaria (nel modello l'Agenzia nazionale delle entrate bulgara esplicitava che per il rilascio del certificato di residenza fiscale valido ai sensi della Convenzione era necessaria la cittadinanza bulgara, ex art. 1, co. 2, lett. a) della Convenzione stessa, concordando così con l'interpretazione avversata dal ricorrente);

sia nella fase amministrativa, sia nella fase giudiziaria, il ricorrente produceva soltanto il certificato di residenza fiscale rilasciato *"ai sensi della legislazione nazionale bulgara"*, e non quello rilasciato *"ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale"*: dunque il ricorrente non dimostrava di essere fiscalmente residente in Bulgaria ai sensi della Convenzione, ed anche prima della



risposta all'interpello n. 244/2023, non avrebbe avuto diritto all'esenzione dall'imposizione italiana;

deve essere respinta l'istanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In fattispecie analoga di rinvio pregiudiziale per presunta violazione della libera circolazione delle persone ex art. 21 TFUE e per presunta violazione del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza ex art. 18 TFUE, con sentenza nelle cause riunite C-168/19 e C-169/19, la Corte affermava che *"il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli articoli 18 e 21 TFUE ostino a un regime tributario risultante da una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra due Stati membri, in forza della quale la competenza tributaria di questi Stati in materia di imposta sulle pensioni è ripartita secondo che i beneficiari di queste ultime fossero impiegati nel settore privato o nel settore pubblico e, in quest'ultimo caso, secondo che essi abbiano o meno la cittadinanza dello Stato membro di residenza. 16. A questo riguardo, occorre ricordare che, investita di domande di pronuncia pregiudiziale miranti ad accertare se le convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse tra gli Stati membri dell'Unione debbano essere compatibili con il principio della parità di trattamento e, in generale, con le libertà di circolazione garantite dal diritto primario dell'Unione, la Corte ha già dichiarato che gli Stati membri sono liberi, nell'ambito di convenzioni bilaterali tendenti a evitare le doppie imposizioni, di stabilire i fattori di collegamento ai fini della ripartizione tra di loro della competenza tributaria (sentenza del 19 novembre 2015, Bukovansky, C-241/14, EU:C:2015:766, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 17. Peraltro, occorre rilevare che una convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione, come la convenzione italo-portoghese, è intesa ad evitare che lo stesso reddito sia soggetto ad imposta in ciascuna delle due parti di tale convenzione, non già a garantire che l'imposizione alla quale è soggetto il contribuente in una parte contraente non sia superiore a quella alla quale egli sarebbe soggetto nell'altra parte contraente (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2015, Bukovansky, C-241/14, EU:C:2015:766, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 18. A tal fine, non è irragionevole per gli Stati membri utilizzare i criteri seguiti nella prassi tributaria internazionale e, in particolare, come hanno fatto la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese nel caso di specie, come si evince dal punto 14 della presente sentenza, il modello di convenzione fiscale concernente il reddito e il patrimonio elaborato dall'OCSE, il cui articolo 19, paragrafo 2, nella versione del 2014, prevede fattori di collegamento quali lo Stato pagatore e la cittadinanza (v., in tal senso, sentenze del 12 maggio 1998, Gilly, C-336/96, EU:C:1998:221, punto 31, e del 24 ottobre 2018, Sauvage e Lejeune, C-602/17, EU:C:2018:856, punto 23). 19. Di conseguenza, quando, in una convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra Stati membri, il criterio della cittadinanza compare in una disposizione che ha lo scopo di ripartire la competenza tributaria, non è giustificato considerare una tale disparità basata sulla cittadinanza come integrante una discriminazione vietata (sentenza del 19 novembre 2015, Bukovansky, C-241/14, EU:C:2015:766, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 20. Parimenti, la designazione dello Stato debitore della pensione («Stato pagatore») come quello competente ad assoggettare a*



*imposizione le pensioni riscosse dal settore pubblico non può avere, di per sé, ripercussioni negative per i contribuenti interessati, in quanto il carattere favorevole o sfavorevole del trattamento tributario riservato a detti contribuenti non deriva, ad essere precisi, dalla scelta del fattore di collegamento, bensì dal livello di imposizione dello Stato competente, in mancanza di armonizzazione, a livello dell'Unione, delle aliquote d'imposta diretta (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 1998, Gilly, C-336/96, EU:C:1998:221, punto 34). 21. Applicando alle circostanze dei procedimenti principali i principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte ricordata nei punti da 16 a 20 della presente sentenza risulta che la disparità di trattamento, che i ricorrenti nei procedimenti principali lamentano di aver subito, discende dalla ripartizione del potere impositivo tra le parti della convenzione italo-portoghese e dalle disparità esistenti tra i rispettivi regimi tributari delle parti contraenti. Ebbene, la scelta di dette parti, al fine di ripartire tra di loro la competenza impositiva, di diversi fattori di collegamento quali, nel caso di specie, lo Stato debitore della pensione e la cittadinanza, non dev'essere considerata, in quanto tale, come integrante una discriminazione vietata dagli articoli 18 e 21 TFUE (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2015, Bukovansky, C-241/14, EU:C:2015:766, punto 45). 22. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione proposta dichiarando che gli articoli 18 e 21 TFUE non ostano a un regime tributario risultante da una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra due Stati membri, in forza della quale la competenza tributaria di questi Stati in materia di imposta sulle pensioni è ripartita secondo che i beneficiari di queste ultime fossero impiegati nel settore privato o nel settore pubblico e, in quest'ultimo caso, secondo che essi abbiano o meno la cittadinanza dello Stato membro di residenza.";*

la CGUE ribadiva quindi la propria giurisprudenza, secondo la quale gli Stati membri sono liberi, nell'ambito di convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni, di stabilire i criteri di ripartizione della competenza fiscale, tali convenzioni non hanno lo scopo di garantire che l'imposta applicata in uno Stato non sia superiore a quella di un altro Stato, e gli Stati membri possono ripartire la competenza tributaria sulla base di criteri quali lo Stato pagatore o la cittadinanza. Del tutto estranee all'oggetto di causa risultavano le dedotte limitazioni alla libera circolazione dei lavoratori, alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali;

la questione di legittimità costituzionale veniva prospettata da parte ricorrente in termini talmente generici da doversi dichiarare manifestamente infondata;

il ricorso deve pertanto essere respinto;

le spese, liquidate in dispositivo (nella misura minima tenuto conto della condizione soggettiva del ricorrente), seguono la soccombenza;



la particolare complessità della controversia induce a fissare il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione,

respinge il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00, oltre rimb. 15%;

fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Torino, il 23 gennaio 2024.

LA GIUDICE

dott.ssa Silvana CIRVILLERI

